



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LONDRA

VISTI VISTO	gli atti e i provvedimenti richiamati nell'Allegato n. 1 della presente Determina; il D.M. n. 3618/0421 del 6 dicembre 2019, con il quale Katia Pizzi è stata nominata Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra (chiamato d'ora in poi "l'IIC");
VISTO VISTA	il Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2021; la Determina del 20 novembre 2020, recante la decisione di addivenire a un contratto con il quale acquisire per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 29 febbraio 2024, i seguenti servizi con cui adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.M. n. 51 del 2012, (e che vengono chiamati d'ora in avanti collettivamente "il Servizio"): <ul style="list-style-type: none">• funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quali definite dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.M. n. 51 del 2012, comprendenti in ispecie tutte le attività necessarie a produrre, modificare o aggiornare il documento definito dalla lettera (a) del co. 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e chiamato "Documento di Valutazione dei Rischi",• funzioni di Medico Competente, quali definite dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.M. n. 51 del 2012,• qualunque attività di formazione e informazione su salute e sicurezza dei lavoratori sia prevista dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.M. n. 51 del 2012;
VISTO	l'Avviso emanato in esecuzione della predetta Determina e registrato nel protocollo dell'IIC il 20 novembre 2020 al n. 0000892;
VISTA	la manifestazione d'interesse presentata sulla base del predetto Avviso dall'operatore economico Armol s.r.l. (chiamato d'ora in poi "l'OE") e registrata il 2 dicembre 2020 al n. 0000927 nel protocollo dell'IIC;
PRESO ATTO	di ciò che nell'ambito di tale manifestazione d'interesse l'OE ha dichiarato in merito ai requisiti previsti dall'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017;
CONSTATATO	che del Casellario delle Imprese – tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – la consultazione attuata il 16 dicembre 2020, ha dato il seguente esito: "Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati.";
PRESO ATTO VISTA	del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_24469894; la richiesta di proposta indirizzata all'OE dall'IIC e registrata nel protocollo dell'IIC il 16 dicembre 2020 al n. 0000964;
VISTA	la proposta dell'OE registrata il giorno 17 dicembre 2020 al n. 0000966 nel protocollo dell'IIC (e chiamata d'ora in poi "la Proposta");
RITENUTO	che, considerate le condizioni del mercato del Servizio, il corrispettivo previsto per il Servizio al punto B della Proposta e pari a Euro 8.075,00 (ottomilasettantacinque/00), è un congruo compenso onnicomprensivo del Servizio;
RILEVATO RILEVATO	che il Servizio non deve formare oggetto di subappalto; che detta durata del Servizio è tale, da rendere opportuno non prevedere nel contratto con cui acquisire il Servizio (e che è chiamato d'ora in poi "il Contratto"), la facoltà dell'IIC di variare nel modo determinato dal co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la prestazione consistente nel Servizio;
RITENUTO	che gli interessi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) possano essere meglio tutelati, solo qualora il Contratto includa le seguenti previsioni: <ul style="list-style-type: none">• nell'intero periodo "1° gennaio 2021-29 febbraio 2024" l'OE e qualsiasi persona fisica esegua concretamente il Servizio in nome e per conto dell'OE, debbono essere titolari di qualunque autorizzazione, certificazione e/o iscrizione in albi e/o registri sia prevista dalla normativa applicabile al Servizio nel medesimo periodo;



- l'OE deve mantenere riservato: (a) qualunque atto, documento o informazione comunque generato o detenuto dal MAECI, sia fornito all'OE dal MAECI ai fini del Servizio o comunque ai fini dell'adempimento del Contratto; (b) qualunque atto, documento o informazione comunque generato o detenuto dai singoli dipendenti del MAECI, sia fornito all'OE da questi stessi dipendenti ai fini del Servizio o comunque ai fini dell'adempimento del Contratto;
 - tali atti, documenti e informazioni debbono essere trattati e conservati dall'OE con modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza degli stessi;
 - ove dette informazioni siano dati personali ai sensi del *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (RGPD), l'OE deve trattarle nel rispetto del RGPD, del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del *Data Protection Act 2018*;
 - l'OE provvede a proprio nome e per proprio conto ad assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare le persone di cui l'OE necessita per adempiere le obbligazioni impostegli dal Contratto;
 - l'OE adempie agli obblighi conseguenti al fatto di assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;
 - ove gravino sull'IIC contributi previdenziali il cui pagamento agli enti previdenziali dev'esser eseguito dall'OE, l'OE è l'esclusivo responsabile dell'adempimento degli obblighi informativi o d'altra specie che siano comunque riferiti a tali contributi, e di qualsiasi sanzione consegua all'inadempimento di questi obblighi; perciò l'OE tiene indenne il MAECI da qualunque conseguenza del medesimo inadempimento;
- CONSTATATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'IIC ha sede e opera unicamente in un Paese esterno all'Unione Europea;
- CONSTATATO che dal diritto dell'Inghilterra e del Galles l'IIC è considerato struttura di pertinenza dell'Ambasciata d'Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (RU);
- OSSERVATO che secondo il D.M. n. 51 del 2012 queste ultime due constatazioni implicano che all'appalto del Servizio si applichi la normativa d'Inghilterra e Galles sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, fatti salvi i principii del D. Lgs. n. 81 del 2008 e fatto salvo che alle attività che, nell'eseguire il Contratto, l'OE svolga nel territorio di un altro Stato, andrà applicata la pertinente normativa di quest'altro Stato;
- RILEVATO che ai sensi del co. 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 le norme del D.P.R. n. 62 del 2013 relative all'appaltatore e al suo personale non possono essere considerate norme di principio dello stesso Decreto Legislativo, perché in quest'ultimo non vi è nemmeno rinvio alle medesime;
- CONSTATATO che la Proposta dell'OE prevede che il compenso del Servizio sia ripartito nelle rate di seguito elencate:
- Euro 2.422,50 (duemilaquattrocentoventidue/50), che sarà pagata dall'IIC fra il 1° gennaio 2022 e il 30 gennaio 2022, purché la relativa fattura sia tempestivamente ricevuta dall'IIC;
 - Euro 2.422,50 (duemilaquattrocentoventidue/50), che sarà pagata dall'IIC fra il 1° gennaio 2023 e il 30 gennaio 2023, purché la relativa fattura sia tempestivamente ricevuta dall'IIC;
 - Euro 2.422,50 (duemilaquattrocentoventidue/50), che sarà pagata dall'IIC fra il 1° gennaio 2024 e il 30 gennaio 2024, purché la relativa fattura sia tempestivamente ricevuta dall'IIC;
 - Euro 807,50 (ottocentosette/50), che sarà pagata dall'IIC fra il 1° marzo 2024 e il 30 marzo 2024, purché la relativa fattura sia tempestivamente ricevuta dall'IIC;
- OSSERVATO che tali rate sono compatibili con il co. 2 dell'art. 31 del D.M. n. 392 del 1995 e che il sistema delle medesime non implica pagamenti anticipati;



- CONSTATATO che con riguardo al Servizio l'OE, essendo stabilito nella Repubblica Italiana, è tenuto alla fatturazione elettronica di cui ai commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007;
- CONSTATATO che riguardo all'affidamento del Servizio l'IIC non deve acquisire il codice unico di progetto (CUP);
- CONSTATATO che l'OE, essendo stabilito nella Repubblica Italiana, è tenuto a osservare la normativa italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e loro successive modifiche (e chiamata d'ora in poi "la NTF");
- PRESO ATTO degli strumenti di pagamento disponibili nel RU, e in specie di quelli resi disponibili all'IIC dalla banca affidataria dei servizi di cassa e tesoreria dell'IIC;
- CONSTATATO che alcuni di tali strumenti di pagamento britannici – come i corrispondenti strumenti italiani – includono una casella dedicata alla causale del pagamento, e che nessuno di tali strumenti britannici – a differenza di detti strumenti italiani – include una casella dedicata al CIG;
- CONSTATATO che negli strumenti di pagamento britannici che includono la casella della causale del pagamento, questa casella può essere composta da un numero di caratteri inferiore a quello dei caratteri dai quali è formato il CIG;
- OSSERVATO che la situazione degli strumenti di pagamento britannici fin qui descritta, può essere un ostacolo oggettivo e insuperabile al fatto che riguardo al pagamento del compenso del Servizio l'IIC rispetti la NTF;
- CONSTATATO che, operando al di fuori del territorio in cui la Repubblica Italiana esercita la propria sovranità, l'IIC potrebbe essere privo dei poteri previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- RITENUTO che questa ragione renda opportuno inserire nel Contratto clausole che assoggettino l'OE alla potestà dell'IIC avente per oggetto i medesimi poteri;
- CONSTATATO che, determinando il valore del Contratto secondo il combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, e, se necessario, convertendolo in Euro al cambio stabilito dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C370/01 (intitolata "Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31 ottobre 2019), si ottiene che tale valore non supera la soglia fissata dal combinato composto dalla lettera b) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 e dall'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;
- CONSIDERATO che per questa ragione l'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017 dà all'IIC facoltà d'inserire nel Contratto una clausola secondo cui l'OE deve assicurare con garanzia fideiussoria l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte tramite il Contratto dall'OE;
- RILEVATO che alla luce del modesto valore del Servizio gli usi del mercato internazionale non permettono all'IIC d'ottenere che l'OE assicuri con una cauzione o con altra garanzia reale o personale l'adempimento delle medesime obbligazioni;
- VISTI i pareri del 23 marzo 2014 e del 2 luglio 2014 resi all'IIC dallo studio legale Pini Franco LLP riguardo ai limiti posti all'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 2013 dalla normativa del RU relativa al trattamento dei dati personali e alle informazioni aziendali o commerciali riservate;
- CONSTATATO che i due citati pareri dello studio legale Pini Franco LLP illustrano principi generali di diritto britannico dai quali sono fissati i limiti entro cui il MAECI e qualsiasi altro soggetto pubblico italiano sia sottoposto alla normativa italiana su accessibilità, comunicazione, trasparenza e pubblicazione di atti e informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, è tenuto ad adempiere nel RU agli obblighi



PRESO ATTO	impostigli dalla medesima normativa italiana e in particolare dalla disciplina sui pubblici appalti e da quella sulla trasparenza di tali atti e informazioni;
RILEVATO	dell'indirizzo destinato all'IIC dall'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero con Messaggio n. 0222465 del 2020;
CONSTATATO	che in caso di controversie relative all'esecuzione del Contratto l'interesse principale e sostanziale dell'IIC è di norma quello di ottenere il Servizio in maniera regolare e puntuale;
RITENUTO	il fatto che il Contratto presenta elementi d'internazionalità;
CONSTATATO	che questo stesso fatto implichi che l'IIC possa soddisfare nella maniera più efficace il predetto interesse principale e sostanziale individuando il diritto dell'Inghilterra e del Galles quale lex contractus e attribuendo al foro di Londra la competenza sulle liti comunque inerenti al Contratto;
RILEVATO	che secondo diritto d'Inghilterra e Galles la forma dei contratti ai quali il Contratto va ricondotto, è libera e può quindi consistere anche in uno scambio di lettere cartacee o di lettere cartacee scansionate e inviate per posta elettronica;
RITENUTO	che l'Ambasciatore d'Italia nel RU non ha determinato secondo il co. 6 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 la lingua nella quale l'IIC deve formare gli atti delle procedure di affidamento svolte a norma dello stesso Decreto;
CONSTATATO	che perciò l'IIC debba motivare la scelta della lingua in cui il Contratto sarà formato;
RITENUTO	che l'OE è un operatore economico di diritto italiano;
CONSTATATO	che perciò il Contratto vada formato unicamente in lingua italiana;
CONSTATATO	che a norma del sistema costituito dall'art. 7 della Legge n. 401 del 1990, dall'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e dal co. 1 dell'art. 8 della Legge n. 147 del 2000, né l'acquisizione del Servizio né il Contratto sono soggetti ad atti autorizzativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né ad atti approvativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
OSSERVATO	che per questo motivo nel Contratto non debbono essere inserite clausole che: <ul style="list-style-type: none">• sospendono l'efficacia del Contratto fino al momento in cui tali atti approvativi divengano tutti efficaci e detto controllo preventivo abbia esito positivo,• prevedono l'automatica risoluzione del Contratto, se almeno uno degli stessi atti non diviene efficace o se lo stesso controllo preventivo abbia esito negativo;
RITENUTO	che per questo motivo l'efficacia del Contratto possa decorrere dal momento in cui il Contratto risulta concluso;
CONSTATATO	che in attuazione della Direttiva 2014/24/UE il D. Lgs. n. 50 del 2016 impone all'IIC l'obbligo di fare in modo che il Contratto includa una clausola che in qualsiasi caso vieta all'OE la cessione del Contratto;
CONSIDERATO	che secondo il co. 1 dell'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto clausole risolutive espresse che individuino quali cause di risoluzione dello stesso quelle definite all'art. 73 della Direttiva 2014/24/UE, e il grave inadempimento;
PRESO ATTO	della nozione di grave inadempimento definita dall'art. 1455 del Codice Civile, e del concetto di clausola risolutiva espressa definito dall'art. 1456 dello stesso Codice;
PRESO ATTO	della conseguente necessità d'individuare nel Contratto ogni obbligazione dell'OE la violazione della quale è un grave inadempimento dell'OE;
RITENUTO	che sia un grave inadempimento dell'OE ciascuna delle seguenti condotte dell'OE: <ul style="list-style-type: none">• l'OE non presta il Servizio a regola d'arte;• l'OE presta il Servizio, senza osservare la normativa che ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e del D.M. n. 51 del 2012 va di tempo in tempo applicata nel periodo "1° gennaio 2021-29 febbraio 2024";



- nel corso del periodo “1° gennaio 2021-29 febbraio 2024” l’OE o qualsiasi persona fisica esegua concretamente il Servizio in nome e per conto dell’OE, risulta priva di una o più autorizzazioni, certificazioni e/o iscrizioni in albi e/o registri previste dalla normativa applicabile al Servizio nel medesimo periodo;
- nel prestare il Servizio, l’OE non garantisce sicurezza o riservatezza: (a) di qualsiasi atto, documento o informazione comunque generato o detenuto dal MAECI, sia fornito all’OE dal MAECI ai fini del Servizio o comunque ai fini dell’adempimento del Contratto; (b) di qualunque atto, documento o informazione comunque generato o detenuto dai singoli dipendenti del MAECI, sia fornito all’OE da questi stessi dipendenti ai fini del Servizio o comunque ai fini dell’adempimento del Contratto;
- ove le informazioni menzionate nei precedenti punti (a) e (b), siano dati personali ai sensi del RGPD, l’OE non le tratta nel rispetto del RGPD o del D. Lgs. n. 196 del 2003 o del *Data Protection Act 2018*;
- l’OE non provvede a proprio nome e per proprio conto ad assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare le persone necessarie all’esecuzione del Contratto;
- l’OE non adempie gli obblighi conseguenti al fatto d’assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;
- l’OE non adempie ad uno qualunque degli obblighi per lo stesso previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche;
- l’OE cede il Contratto;
- l’OE subappalta in tutto o in parte la fornitura del Servizio;

RILEVATO	che detta durata del Servizio è tale, da rendere opportuno escludere che il Contratto possa essere prorogato o rinnovato;
CONSTATATO	che a norma dell’art. 72 del D.P.R. n. 633 del 1972 il Servizio è una prestazione non imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
OSSERVATO	che pertanto la spesa derivante dall’acquisizione del Servizio, è pari a Euro 8.075,00;
CONSTATATO	che questa spesa è pluriennale e che della stessa: <ul style="list-style-type: none">• l’importo di Euro 2.422,50 grava sul Bilancio Preventivo dell’IIC per l’anno 2021,• l’importo di Euro 2.422,50 grava sul Bilancio Preventivo dell’IIC per l’anno 2022,• l’importo di Euro 2.422,50 grava sul Bilancio Preventivo dell’IIC per l’anno 2023,• l’importo di Euro 807,50 grava sul Bilancio Preventivo dell’IIC per l’anno 2024;
CONSTATATO	che detta spesa va imputata al cap. II.15 “Altre spese di funzionamento” delle Uscite dei summenzionati Bilanci;
STIMATO	prudenzialmente che l’importo di Euro 2.422,50 – che grava sul Bilancio Preventivo dell’IIC per il 2021 – sia uguale a GBP 2.300,00 (duemilatrecento/00);
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per l’ammontare di GBP 2.300,00 la copertura finanziaria in termini di cassa;
ACCERTATO	che nel cap. II.15 del Bilancio Preventivo dell’IIC per l’anno 2021 lo stanziamento disponibile al 1° gennaio 2021, consente d’impegnarvi l’importo di Euro 2.422,50;

DETERMINA

- (1) che coll’OE sia concluso un contratto d’appalto di servizio i cui elementi sono delineati nel preambolo della presente Determina;
- (2) che, a decorrere dalla data della presente Determina, nel conto corrente di gestione dell’IIC l’importo di GBP 2.300,00 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa per la prima rata prevista dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;
- (3) che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel cap. II.15 “Altre spese di funzionamento” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell’IIC per il 2021 l’importo di Euro 2.422,50 sia impegnato per la spesa relativa alla prima rata prevista dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa e che così sia



fatto all'inizio del 2022 nel cap. II.15 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2022 nonché, se l'obbligazione che impone la spesa corrispondente a questa rata, non si estingue entro il 2022, all'inizio di ciascun anno successivo al 2022 nel cap. II.15 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;

(4) che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel cap. II.15 “Altre spese di funzionamento” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2022 l'importo di Euro 2.422,50 sia impegnato per la spesa relativa alla seconda rata prevista dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa e che così sia fatto all'inizio del 2023 nel cap. II.15 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2023 nonché, se l'obbligazione che impone la spesa corrispondente a questa rata, non si estingue entro il 2023, all'inizio di ciascun anno successivo al 2023 nel cap. II.15 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;

(5) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel cap. II.15 “Altre spese di funzionamento” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2023 l'importo di Euro 2.422,50 sia impegnato per la spesa relativa alla terza rata prevista dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa e che così sia fatto all'inizio del 2024 nel cap. II.15 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2024 nonché, se l'obbligazione che impone la spesa corrispondente a questa rata, non si estingue entro il 2024, all'inizio di ciascun anno successivo al 2024 nel cap. II.15 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;

(6) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel cap. II.15 “Altre spese di funzionamento” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2024 l'importo di Euro 807,50 sia impegnato per la spesa relativa alla quarta rata prevista dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa e che, se l'obbligazione che impone la spesa corrispondente a questa rata, non si estingue entro il 2024, così sia fatto all'inizio di ciascun anno successivo al 2024 nel cap. II.15 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;

(7) che dal giorno nel quale l'obbligazione dell'IIC menzionata nel precedente punto n. 2, si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra il corrispondente importo accantonato in esecuzione dello stesso punto n. 2, e l'importo che forma oggetto del pagamento, sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell'IIC;

(8) che dal giorno in cui la singola obbligazione dell'IIC rientrante fra quelle suddette, si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra il corrispondente importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, e l'importo formante oggetto del pagamento, sia disimpegnata in detto cap. II.15;

(9) che dal giorno nel quale l'obbligazione dell'IIC menzionata nel precedente punto n. 2, si estingue per qualsiasi causa diversa dall'adempimento, il corrispondente importo accantonato in esecuzione dello stesso punto n. 2, sia disaccantonato nel conto corrente di gestione dell'IIC;

(10) che dal giorno in cui la singola obbligazione dell'IIC rientrante fra quelle summenzionate, si estingue per qualunque causa diversa dall'adempimento, il corrispondente importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, sia disimpegnato in detto cap. II.15.

Londra



ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL 29 DICEMBRE 2020
SULLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81 DEL 2008

I) DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4

II) LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare il co. II dell'art. 97
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e in particolare gli artt. 12, 16, 16-bis, 17 e 19
- Codice Civile e in particolare gli artt. 1455 e 1456
- D. Lgt. n. 692 del 1° agosto 1945
- D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947
- D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955 e in particolare gli artt. 27 e 28
- Legge n. 463 del 4 luglio 1959
- D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e in particolare il co. VI dell'art. 30, gli artt. 86 e 168 e il co. I dell'art. 269
- D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971
- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e in particolare l'art. 17-ter
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 25
- D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 48-bis
- D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 53, 54, 67, 71, 163 e 169
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990 e in particolare gli artt. 1 e 2
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e in particolare i Capi II e V
- Legge n. 329 del 5 novembre 1990
- Legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e in particolare gli artt. 7, 8, 14 e 15
- D.-L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992, e in ispecie gli artt. 3-bis e 3-ter
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 335 del giorno 8 agosto 1995 e in particolare l'art. 2
- D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e in particolare il co. 212 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 182 del 30 aprile 1997
- D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e in particolare l'art. 6.
- Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e in particolare il co. 1 dell'art. 1



- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e in particolare l'art. 26
- Legge n. 147 del 26 maggio 2000 e in particolare l'art. 8
- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e in particolare l'art. 58
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e in particolare l'art. 11
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e in particolare i co. 65 e 67 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- D. Lgs. n. 307 del 15 dicembre 2006
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare i co. 188, 449 e 450 dell'art. 1
- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare i commi da 96 a 115 e 117 e i commi da 209 a 213 dell'art. 1 e il co. 574 dell'art. 2
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare il co. 2 dell'art. 3
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in particolare i co. 225 e 226 dell'art. 2
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e in particolare l'art. 34
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e in particolare gli artt. 3 e 6
- D.-L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e in particolare l'art. 27
- D.-L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 8
- D.-L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e in particolare l'art. 1
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare i commi 15, 16, 27, 32 e 34 dell'art. 1
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare il co. 157 e 158 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- D.-L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli artt. 9, 10 e 25
- Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e in particolare i commi da 54 a 89 dell'art. 1
- D.-L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e in particolare il co. 12-undecies dell'art. 10
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e in particolare l'art. 7
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare gli artt. 1, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 48, 63, 80, 94, 95, 102 e 163
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e in particolare gli artt. 10 e 12

III) ATTI REGOLAMENTARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed in particolare gli artt. 36, 45, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 93, 94, 101, 102 e da 269 a 276
- D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994
- D.M. n. 392 del 27 aprile 1995 e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 48, 63, 72, 79 e 83
- D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010
- D.M. n. 51 del 16 febbraio 2012 e in particolare gli artt. 3 e 4
- D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
- D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- D.M. n. 192 del 2 novembre 2017
- Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011, del 29 aprile 2013, del 22 ottobre 2013
- Delibera dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con le Delibere del giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015
- Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 2 marzo 2011 e n. 243 del 15 maggio 2014
- Comunicato dell'AVCP del 18 dicembre 2012



- Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni
- Comunicati del Presidente dell'AVCP del 7 settembre 2010 e del 2 maggio 2011
- Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016,
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Aggiornamento del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016*)
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Tempistiche di acquisizione del CIG*)
- Delibera dell'ANAC n. 1 del giorno 11 gennaio 2017
- Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, emanate dall'ANAC e pubblicate nel suo sito web

IV) ATTI D'INDIRIZZO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EMESSI AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 1990

- Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013, n. 0196458 del 2014, n. 0250369 del 2015, n. 0013852, n. 0053975, n. 0131674 e n. 0142820 del 2017, n. 0056480 e n.0078761 del 2018
- Messaggi del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali n. 0034992, n. 0085903 e n. 0182747 del 2018 e n. 0036654 e n. 0052971 del 2019
- Messaggio dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero n. 0120868 del 2019
- Messaggio dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0154012 del 2016
- Messaggi dell'Ufficio VIII della DGSP n. 0069899 del 2017
- Messaggi della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 0001542, n. 0047750, n. 0083327 e n. 0114695 del 2018

V) ATTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Sentenza n. 5444 del 1° aprile 2003, colla quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha precisato che i contratti conclusi dalle Amministrazioni Pubbliche, devono avere a pena di nullità la forma scritta
- Relazione intitolata "L'attività contrattuale delle Amministrazioni Statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto" e approvata dalla Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 3/2013/G del 16 maggio 2013, e in specie la seguente parte del punto n. 6 del paragrafo intitolato *Conclusioni e raccomandazioni*: "salvo [...] gli acquisti da farsi all'estero segnalati dal M.A.E., [...], si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'inderogabilità delle disposizioni, in materia di ricorso a tutti gli strumenti informatici di acquisto"
- Risposta a interpello n. 15 del 28 settembre 2018 (*Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, DPR 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*)

VI) NORMATIVA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (RU)

- *State Immunity Act 1978*
- *Management of Health and Safety at Work Regulations 1999* e in particolare le *regulation 3, 11 e 12*
- Normativa del RU relativa al trattamento dei dati personali e in particolare il *Data Protection Act 1998*
- Normativa del RU relativa a trasparenza e accessibilità di atti e informazioni fatti o detenuti dalle pubbliche amministrazioni britanniche (*public authorities*), e in specie il *Freedom of Information Act 2000*
- *Public Contracts Regulations 2015* e in particolare le *regulation 5, 57 e 109*
- Normativa del RU sulle informazioni aziendali o commerciali riservate